DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO (OCM) DEL VINO

# Art. 3

## Produzione di mosto cotto

Ad integrazione di quanto previsto dall'allegato IV del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, negli stabilimenti enologici e' permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per l'aceto balsamico di Modena e per l'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia. E' altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi secondo le modalita' stabilite nell'articolo 5, comma 1, della presente legge.

Versione in vigore dal 21 agosto 2014, non più in vigore dal 12 gennaio 2017 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino |
| Estremi | Legge 20 febbraio 2006, n. 82 |
| Capo | I — Definizioni e disciplina della produzione dei mosti e dei vini |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2006 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-di-attuazione-della-normativa-comunitaria-concernente-l/art-3-produzione-di-mosto-cotto/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it